

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI APRILE ●●●

30 LUNEDÌ

OLIO D'OLIVA

Presentazione documentazione aiuto specifico pac 2011. I produttori di olio d'oliva che nella domanda unica 2011 hanno chiesto l'aiuto specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva devono entro oggi far pervenire ad Agea la documentazione originale e i quantitativi di olio biologico e dop oggetto della domanda unica 2011; per i produttori che aderiscono a un Caa è lo stesso centro di assistenza che deve entro oggi provvedere all'inserimento nel sistema telematico dei dati e della documentazione. Si veda al riguardo la circolare Agea n. 8 (prot. n. UMU.2012.165) del 9-3-2012 consultabile sul sito www.agea.gov.it.

IVA

Richiesta di rimborso infrannuale. L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e

successive modificazione e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 1° trimestre 2012 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il mod. F24 (per il 1° trimestre il codice è 6036) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, n. 44/2010 e n. 19/2011 rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e n. 16/E, rispettivamente dell'11-3-2011 e

del 19-4-2011, e l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) in corso di conversione in legge.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda alle istruzioni ministeriali consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e a quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 14/2012 a pag. 35.

MOD. 730/2012

Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I lavoratori dipendenti e i pensionati, il cui datore di lavoro o ente pensionistico intende prestare l'assistenza fiscale diretta, devono presentare direttamente al sostituto d'imposta il modello 730/2012 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef anche se non viene espressa alcuna scelta; in caso di dichiarazione congiunta le schede per la destinazione dell'otto e il cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta a nome del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione relativa ai dati indicati nel modello 730/2012; tale documentazione

deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2016. Si ricorda che il termine per presentare il modello 730/2012 tramite i centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale) è fissato al 31-5-2012.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di marzo le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

Operazioni intracomunitarie agricoli esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti in-

tracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

Comunicazione mensile o trimestrale dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di marzo 2012 (contribuenti mensili) o del 1° trimestre (gennaio-marzo) 2012 (contribuenti trimestrali) di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2 marzo scorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 dello stesso giorno.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010. Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto ministeriale 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, n. 2/E e n. 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta

da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° aprile; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° aprile. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2012 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2013.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrono i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella sopra richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (mod. DMAG Unico), con riferimento al 1° trimestre 2012, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel mod. DMAG, a partire dalla scadenza del 30 aprile 2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida). Per un ulteriore

approfondimento si veda anche l'articolo riportato su *L'Informatore Agrario* n. 16/2011 a pag. 30.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniE-Mens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniE-Mens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di marzo; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

RIFIUTI

Presentazione dichiarazione Sistri-Mud 2012.

Le imprese agricole con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro devono presentare entro oggi una dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2011.



La presentazione della dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) prevista per il 30-6-2012, potrà essere effettuata, a scelta degli interessati, con le seguenti modalità alternative:

- inviando telematicamente gli appositi modelli compilati tramite il portale www.sistri.it;
- trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, anche in via telematica, la dichiarazione Mud 2012 compilata, oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, nei siti internet di Unioncamere (www.unioncamere.it) e di Ecocerved (www.ecocerved.it).

La tardiva presentazione della dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza originaria comporta la sanzione da 26 a 160 euro; se il ritardo è superiore a 60 giorni la sanzione varia da 2.600 a 15.500 euro.

Si veda sull'argomento quanto da ultimo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2012 a pag. 9.

A cura di
Paolo Martinelli

▼ Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario